



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 22-05-23

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ESERCIZIO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 16:30, previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Di Donato Francesco	P	Oddis Marilena	P
Trilli Giuseppe	P	Olivieri Patrizia	P
Cipriani Daniela	P	Silvestri Maurizio	P
Rucci Christian	A	Oddis Monica	P
Cordisco Domenico	P	Amorosi Antonello	P
Chiaverini Giuliano	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Franca Colella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Francesco Di Donato in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S	
---------------------------	---	--

Illustra in Sindaco - Presidente. Richiama l'istituzione della nuova IMU e le principali tariffe.

I Consiglieri Oddis Monica ed Amorosi Antonello consegnano una dichiarazione di voto.

*Delega su punto
60 d.g.
ccdu 22/05/2023*

**DICHIARAZIONE DI VOTO – PUNTO N. 4 ALL'ODG (proposta n. 7/2023) DELLA
SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 MAGGIO 2023 – ORE 16:30,
CONCERNENTE "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER
L'ESERCIZIO 2023".**

I sottoscritti Consiglieri del Gruppo "**Cambiamo Roccaraso Pietransieri**", **Amorosi Antonello e Oddis Monica**, dichiarano la propria **ASTENSIONE** dal voto sulla presente deliberazione, in quanto atto prodromico per l'approvazione del Bilancio ed in relazione a quanto già dichiarato nei precedenti verbali della seduta.

Si chiede che la presente dichiarazione venga allegata al verbale di seduta.

Oddis Monica



Amorosi Antonello



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 22-05-2023 Pag. 2 COMUNE DI ROCCARASO

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, i Comuni, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, ed inoltre, con modifica apportata dalla legge di Bilancio 2023, modificare o integrare le fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini previsti;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata delibera e pubblicazione della stessa, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in relazione alle norme illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	0,00%	Beni merce
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"

0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili
-------	-------	-------	----------------

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Nuova IMU, adottato ai sensi dell'art. 1 commi da 739 a 783 della L. 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 1 giugno 2020 con la quale sono stati rideterminati i valori delle aree fabbricabili da applicare al fine dell'applicazione della Nuova IMU con decorrenza dall'Esercizio 2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 22 maggio 2020 con la quale viene nominato il funzionario responsabile della Nuova IMU;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 20 aprile 2022 con la quale sono state approvate le aliquote della Nuova IMU per l'esercizio finanziario 2022;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare per l'esercizio 2023 le aliquote vigenti applicate per l'esercizio 2022, come di seguito riportate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi categoria catastale C 1	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (tranne D/10)	8,6 per mille
Aliquota per i beni merce	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali D10	0,0 per mille

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Documento Unico di Programmazione esercizio 2023, approvato con deliberazione di Giunta n. 40 del 27 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta n. 41 del 27 marzo 2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 legge finanziaria per l'esercizio 2023 pubblicata sulla (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43);

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri favorevoli richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 , dal Responsabile del Settore II – Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: voti favorevoli n. 8 (otto); contrari n. ./; astenuti n. 2 (due): Oddis Monica ed Amorosi Antonello.

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2023;
2. **di prendere atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
3. **di applicare** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi categoria catastale C 1	8,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (tranne D/10)	8,6 per mille
Aliquota per i beni merce	0,0 per mille

Aliquota per i fabbricati rurali strumentali D10	0,0 per mille
--	---------------

4. **di dare atto che** la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli n. 8 (otto); contrari n. ./; astenuti n. 2 (due): Oddis Monica ed Amorosi Antonello,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

► **Il Presidente Comunale**

Firmato come all'Originale
Francesco Di Donato

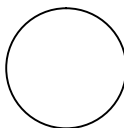
► **Il Segretario**

Firmato come all'Originale
Franca Colella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Roccaraso, li



► **F.to Il Messo Comunale**
Daniela Di Tommaso

ATTESTAZIONE

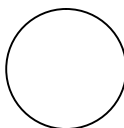
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

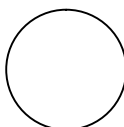
► **F.to Il Segretario Comunale**
(Dott.ssa Franca Colella)



Roccaraso li

È copia conforme all'originale.

Roccaraso, li



► **Il Responsabile del Servizio**
.....